

Reg. 01/2023

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAVONA, FINALE LIGURE E LOANO
E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE COMPORTANO L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE, AI SENSI DEL COMBINATO
DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 1, 3, 4 DELLA LEGGE N° 65/1986 E
DEGLI ARTT. 4 e 5 DELLA L.R. N° 31/2008. RINNOVO DI RAPPORTO DI
COLLABORAZIONE GIA' IN ESSERE.**

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto il rapporto di collaborazione tra i Corpi di Polizia Locale di Savona, Finale Ligure e Loano tramite il reciproco scambio di risorse tecnologiche, esperienze professionali e personale di polizia municipale per la gestione dei servizi e funzioni di polizia locale disciplinati dalla legge regionale ligure n° 31/08 e della legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale n° 65/86 e successive modificazioni, nonché di norma regolamentare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 comma 1° della predetta legge regionale.

2. La gestione associata è finalizzata a garantire una presenza coordinata per la sicurezza dei territori convenzionati ed una migliore gestione delle risorse umane disponibili in particolare mediante interscambio di personale di polizia locale specializzato.

Articolo 2

FINALITA' ED OBIETTIVI

1. La collaborazione posta in essere dall'articolo 1 mira a garantire l'ordinato e coordinato svolgimento delle attività di seguito previste:

	a. Partecipazione unitaria a progetti ed iniziative di livello	
	sovracomunale volti alla qualificazione delle attività e dei servizi di Polizia	
	Locale:	
	a.1. progetti che saranno valutati meritevoli dalla Conferenza dei	
	Comandanti di cui all'articolo 7, od oggetto di segnalazione da parte dei	
	Sindaci o soggetti delegati delle singole amministrazioni comunali, con	
	particolare riguardo a quelli che prevedono forme di finanziamento	
	Nazionali o Regionali.	
	b. Partecipazione unitaria alle iniziative derivanti da protocolli stipulati	
	dalle rispettive amministrazioni:	
	b.1. attività derivanti o in attuazione dei "Patti per la Sicurezza" attuali e	
	futuri	
	fra la Prefettura di Savona, ed i Comuni di Savona, Finale Ligure, Loano;	
	b.2. iniziative derivanti dalla stipula dei protocolli con l'Agenzia delle	
	Entrate di contrasto all'evasione fiscale e volte al recupero dell'evaso o	
	dell'Agenzia delle Dogane;	
	b.3. adempimenti derivanti dalla sottoscrizione del protocollo antimafia	
	con la Prefettura;	
	b.4. adempimenti legati all'istituzione della stazione appaltante regionale.	
	c. Implementazione e utilizzo in comune del sistema SPIS di foto-	
	segnalamento di cui è dotato il Comando di Polizia Locale di Savona.	
	d. Condivisione delle camere di sicurezze e del gabinetto scientifico	
	presente presso la Caserma di Via Romagnoli 38 sede del Comando della	
	Polizia Municipale in Savona.	
	e. Proposta di un patto con Prefettura e Questura di Savona di più alto	

	livello di collaborazione rispetto a quelli finora stipulati, in particolare per	
	quel che riguarda il Sistema d'Indagine cd. SDI in esito al completato	
	Progetto Si.Com ed alla già avvenuta partecipazione dei Comandanti ai	
	corsi di coordinamento promossi dalla Scuola di Perfezionamento per le	
	Forze di Polizia all'interno del Protocollo stipulato con ANCI.	
	f. Condivisione fra i Comandi di Polizia Locale, di cui alla presente	
	convenzione del maggior numero di banche dati possibili al fine di	
	migliorare i propri sistemi di indagine, a partire dalla banca dati Concilia	
	attuale software-house dei tre Comandi coinvolti.	
	g. L'impegno ad allargare l'uso condiviso dei prodotti Verbatel, con il	
	successivo acquisto di moduli sempre più evoluti, con possibilità di	
	condivisione: (Gestinc, Piattaforma Callweb, Turni&Servizi, Integra P.G.,	
	Rapporti di Servizio, Veicoli Rimossi, ecc.)	
	h. Soluzioni comuni per condividere le Centrali Operative, sia nel senso	
	di effettuare una turnazione tra le diverse strutture, sia nel senso di	
	individuare una sola Centrale Operativa a servizio dei Comandi, anche al	
	fine di partecipare ad un'eventuale progetto per l'assegnazione del numero	
	breve alle polizie locali, in oggi legittimato dalla Corte Costituzionale,	
	estendendo in tal senso detta operatività, altresì, alle polizie municipali	
	convenzionate con la Polizia Municipale di Savona, di Finale Ligure e di	
	Loano.	
	i. Soluzioni tecnologiche per agevolare i contatti dei cittadini verso le	
	strutture di Polizia Locale pur nell'attuale assenza del predetto numero	
	unico nazionale di Polizia.	
	l. Possibilità della gestione unitaria delle procedure di affidamento di	

	forniture e servizi:	
	l.1. la gestione della riscossione coattiva per i tre Comandi, con ulteriore	
	possibilità di allargamento ai Comandi convenzionati con il Comune di	
	Savona, nonché l'estensione tramite affidamento a società esterna;	
	l.2. la possibilità (a termine dei rispettivi appalti del servizio verbali) a	
	predisporre la gara per un servizio ufficio verbali unico dei tre Comandi, che	
	tenga altresì conto dei Comandi ad oggi convenzionati con la Polizia	
	Municipale di Savona, di Finale Ligure e di Loano, od altri servizi o uffici di	
	analogo interesse.	
	m. Possibilità di stipula di contratti unici per i servizi comuni (MTCT,	
	Ancitel, etc.) se più vantaggioso per le amministrazioni coinvolte.	
	n. Promozione della stipula di convenzioni con uffici studio di grandi	
	città.	
	o. Gestione di particolari operazioni di polizia in comune, anche in virtù	
	delle ordinanze della Questura di Savona che vengono annualmente	
	emesse in tal senso:	
	o.1. servizi contro il commercio abusivo nelle spiagge dei comuni	
	associati e/o controlli agli esercizi commerciali all'interno del progetto	
	anticontraffazione svolto nel Comune di Savona;	
	o.2. o.2 servizi specialistici o con alto contenuto tecnologico o	
	professionale.	
	p. Formazione professionale del personale unificata:	
	p.1. condivisione e riparto delle spese di iniziative formative comuni;	
	p.2. auto formazione erogata dai Comandanti e da formatori interni a	
	titolo gratuito;	

	p.3. promozione di accordi con Enti di formazione, che comprendano	
	anche la fruizione di servizi in reciprocità (ad es. Scuola Polizia	
	Penitenziaria di Savona).	
	q. Concorsi pubblici/Selezioni unificate per la creazione di graduatorie	
	uniche per assunzioni di personale:	
	estensione ai Comandi firmatari del presente accordo di collaborazione di	
	progetti formazione o forme arruolamento – assunzione – anche ai fini di	
	dare luogo a corsi – concorsi; inclusione dell'indagine psicologica dei	
	candidati; creazione di pagina e-learnig di autovalutazione e	
	autoformazione; rilevazione automatica delle esigenze formative;	
	qualificazione dei selezionatori.	
	r. Possibilità di dare avvio della contrattazione decentrata di area	
	territoriale per l'impiego di personale in ambito associativo.	
	s. Redazione di un progetto pilota sull'organizzazione e gestione del	
	personale nelle forme associative dei Comuni (Spesa di personale,	
	dotazioni organiche, relazioni sindacali e Fondi decentrati).	
	t. Condivisione di dati del controllo di gestione per individuare	
	standard, costi standard e benchmark.	
	u. Creazione di una comunità virtuale degli operatori dei Comandi	
	firmatari per favorire lo scambio di informazioni ed esperienze (blog,	
	intranet 2.0, forum) e incontri periodici tra colleghi di pari specialità per	
	condivisione, autoformazione etc.	
	2. Lo svolgimento delle attività sarà regolamentato dal presente patto	
	e/o dai singoli accordi che verranno stabiliti dalle rispettive Giunte comunali.	
	Articolo 3	
	5	

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della convenzione è fissata in anni 10 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata alle stesse identiche condizioni per analogo periodo mediante apposito atto deliberativo.

Articolo 4

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

1. Nello spirito di collaborazione di cui alla presente convenzione al fine di far fronte in modo efficace ed efficiente alla gestione dei servizi che comportino l'esercizio di attività di polizia locale, con particolare riguardo a quelle più specializzate, le parti convengono di regolamentare i rapporti, di cui alla presente convenzione, mediante il reciproco scambio di personale ai sensi dell'articolo 3 e seguenti della legge regionale richiamata al precedente articolo 1. Per i conseguenti fini, i rispettivi Comuni consentono che gli appartenenti ai singoli Corpi di Polizia Locale svolgano le attività di polizia a loro attribuite, indifferentemente, nei territori dei comuni convenzionati, con le modalità di cui alla presente convenzione.

2. Per i fini di cui al precedente comma 1° tutti i servizi svolti in convenzione autorizzano gli appartenenti alle polizie locali ad operare con tutti i poteri che derivano loro dalla normativa vigente nei territori dei comuni interessati. In tal senso l'ambito territoriale per i servizi ed attività di polizia municipale di cui alla legge 65/86 ed alla legge regionale 31/08, nessuna esclusa, ivi compreso l'uso delle armi o dei presidi tattico difensivi di cui sono dotati, è individuato nel territorio di tutti i Comuni convenzionati.

3. I proventi di qualsiasi sanzione amministrativa eventualmente accertata verranno incamerati dall'Ente territorialmente competente, ovvero

quello del luogo ove la sanzione é stata accertata indipendentemente dalla posizione di dipendenza organica dell'organo accertatore. In tal senso seguirà il principio della dipendenza funzionale.

Articolo 5

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. Alle attività da svolgere per esigenze di servizio ordinarie o straordinarie, non fronteggiabili con il personale del singolo Corpo di Polizia Locale, i Comandanti dei Corpi convenzionati invieranno all'altra amministrazione apposita richiesta con l'indicazione del fabbisogno numerico, nonché la presumibile durata della collaborazione e gli orari della stessa. Le modalità delle predette richieste, qualora il caso lo richieda, potranno essere intraprese anche a seguito di accordi, fra detti Comandanti, per le vie brevi.

2. Per i fini di cui al precedente comma 1° il Comando cedente autorizza il proprio personale, fatto salvo l'impossibilità di adempiere per carenze di personale, con proprio atto.

3. Per la partecipazione ai progetti, attività di cui all'articolo 2 con particolare riguardo a quelli oggetto di richiesta di finanziamento la Conferenza dei Comandanti individuerà il Comando/Comune capofila.

4. Le spese sostenute per la collaborazione di cui alla presente convenzione, compresi eventuali veicoli impiegati, qualora si tratti di servizi resi nell'ambito di un turno di lavoro, verranno remunerate ove possibile con scambio alla pari attraverso reciproco bilanciamento di ore/uomo e chilometri percorsi dai medesimi veicoli utilizzati. In tal senso, verranno effettuate verifiche congiunte a cura della conferenza dei Comandanti di cui

all'articolo 7. Per l'attività ordinaria da svolgere congiuntamente non sarà necessario applicare la procedura di cui al precedente comma 2° e la cessione reciproca di personale avverrà mediante semplice corrispondenza inviata ai rispettivi Comandi via mail.

5. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, a seguito di particolari attività straordinarie si provvederà ai sensi del successivo articolo 6.

6. L'attività di polizia locale effettuata ai sensi della presente convenzione sarà svolta nell'osservanza degli indirizzi formulati dai Sindaci dei rispettivi Comuni convenzionati e secondo le direttive impartite dalla conferenza dei Comandanti.

7. Il predetto personale sarà inserito nell'organizzazione del Corpo di Polizia Locale ricevente, per il tempo stabilito e svolgerà il servizio richiesto con il vestiario e l'armamento di cui è stato dotato dal proprio ente d'appartenenza, e potrà utilizzare gli eventuali strumenti, attrezzature e veicoli messi a disposizione da parte dell'amministrazione ricevente.

8. Per i fini di cui al comma precedente e per quanto non previsto dalla presente convenzione, il personale dovrà rispettare le norme di cui al regolamento del Corpo della Polizia Municipale per il quale espleta servizio, nonché ogni ulteriore disposizione impartita dai rispettivi Comandanti.

Articolo 6

PARTECIPAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA SPESE DI PERSONALE

1. I Comuni associati provvederanno ad inserire in bilancio la quota dei costi preventivabili annualmente e comunicati al Comune al quale si richiede la prestazione straordinaria.

2. I Comuni convenzionati provvederanno al versamento al Comune al

quale viene rivolta la richiesta di cui al precedente comma 1, della quota a loro carico, in due soluzioni: il 50% della quota preventivata entro il 30 giugno ed il conguaglio entro il 30 novembre di ogni anno sulla base della rendicontazione, redatta dalla conferenza dei Comandanti, sulle risultanze dei servizi effettivamente svolti.

3. Le prestazioni lavorative di cui alla presente convenzione, fatto salvo quelle di cui all'articolo 5 comma 4°, verranno retribuite nella misura prevista dal CCNL vigente oltre al rimborso delle spese sostenute per la trasferta, se dovute.

4. Per i fini di cui al primo comma del presente articolo, la conferenza dei Comandanti provvederà a comunicare, ai rispettivi servizi finanziari, entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo, la quota di spesa a carico di ciascun comune convenzionato da stanziare a bilancio.

5. I Comandanti, per il solo esercizio dell'attività di polizia locale, di cui alla presente convenzione, sono esclusi dall'applicazione dei benefici economici diversamente previsti per il personale.

6. Per far fronte alle spese conseguenti all'esercizio dei servizi associati di cui al successivo articolo 9, la predetta Conferenza invierà ai rispettivi servizi finanziari, sempre entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo, la quota di spesa eventualmente a carico di ciascun comune convenzionato da stanziare a bilancio.

Articolo 7

CONFERENZA DEI COMANDANTI

1. Per il coordinamento ed il raccordo delle attività delle varie strutture è costituita la conferenza dei Comandanti dei Corpi di Polizia Municipale

degli Enti associati.

2. La conferenza svolge funzioni di coordinamento, consultive, propositive ed attuative in ordine alle problematiche concernenti la gestione coordinata dei servizi associati.

3. La predetta conferenza con cadenza semestrale relaziona i rispettivi Sindaci sull'andamento del servizio al fine di verificarne il buon funzionamento, nonché di eventuali direttive che dagli stessi venissero impartite ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n° 65.

Articolo 8

CONTRIBUTI FINANZIARI

1. Per l'accesso a contributi, anche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n° 31 del 1 agosto 2008 e successive modificazioni, finalizzati al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature dei Comuni associati per l'esercizio delle funzioni della polizia municipale, i comuni di cui alla presente convenzione convengono che le somme eventualmente corrisposte siano incamerate dal Comune capofila, individuato al precedente articolo 5, sulla base di progetti redatti a cura della conferenza di cui all'articolo 7 previa sotto posizione dei medesimi alle rispettive amministrazioni firmatarie.

2. Le spese di gestione e/o manutenzione di cui ai predetti contributi per le strumentazioni utilizzate congiuntamente saranno ripartiti con suddivisione in parti uguali fra tutti gli Enti partecipanti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 comma 2°.

3. Il Comune capofila, così come individuato dall'articolo 5, provvederà periodicamente ad effettuare il riparto delle spese sostenute ed a

comunicarlo ai Comuni associati i quali, entro 30 giorni dal ricevimento dovranno provvedere ad effettuare il pagamento della quota a proprio carico.

Articolo 9

PRINCIPALI SERVIZI ASSOCIATI

1. I comuni firmatari convengono che i principali servizi da svolgere in forma associata, in fase attuativa sono i seguenti:

a) servizi di pattugliamento diurno, serale e notturno, con particolare riguardo alla stagione estiva, nonché in occasione di fiere, mercati, manifestazioni, o per controlli sulle linee urbane ed extraurbane del Trasporto Pubblico, ecc.;

b) servizi di scorta;

c) attività formativa, procedure concorsuali per l'assunzione di personale, di procedure di gara in materia di appalti di servizi e forniture;

e) servizi di polizia locale nell'ambito della sicurezza urbana, polizia giudiziaria, polizia ambientale e di polizia stradale mediante l'impiego di nuclei specializzati con particolare riguardo all'infortunistica stradale e alle unità cinofile;

f) reciproca assistenza in caso di emergenze sui rispettivi singoli territori;

g) utilizzo congiunto della strumentazione tecnico scientifica o di veicoli, fermo restando che il bene venga inserito nella copertura assicurativa dell'ente, fatto salvo le polizze RCT previste dalla legge per i veicoli, al quale viene ceduto in comodato d'uso.

2. Ulteriori servizi che si rendessero necessari od utili per favorire

	l'efficienza e l'economicità delle funzioni di polizia locale potranno essere	
	sottoposti da parte della conferenza dei Comandanti alle rispettive	
	amministrazioni e potranno essere avviati previa deliberazione delle Giunte	
	Comunali interessate. Per tali fini il riparto dei costi avverrà con le modalità	
	previste in detto atto deliberativo.	
	Articolo 10	
	RECESSO	
	1. Ciascuno degli Enti Associati potrà esercitare, prima della naturale	
	scadenza il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita	
	delibera consigliare e formale comunicazione agli altri Enti aderenti	
	mediante mail pec, da trasmettere almeno 6 mesi prima del termine	
	dell'anno solare.	
	2. Il recesso di cui al comma precedente sarà operativo a decorrere dal	
	1 gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di avvalersi di	
	detto istituto.	
	3. Restano a carico dell'Ente che recede eventuali spese impegnate	
	sino alla data di operatività del recesso.	
	Articolo 11	
	NORME DI RINVIO - ESTENSIONE	
	1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione	
	si rinvia alle norme di legge e di regolamento che disciplinano la materia e	
	le attività di polizia locale.	
	2. La presente convenzione, mediante semplice deliberazione delle	
	Giunte Comunali di Savona, Finale Ligure e Loano, potrà essere estesa, al	
	fine di addivenire ad una continuità territoriale dei Comuni facenti capo	
	12	

